

# **STATUTO DELLA SCUOLA MATERNA "ASILO INFANTILE DI MALEO"**

## **ORIGINI**

### **ART. 1**

L'attuale scuola materna originariamente denominata "Asilo Infantile di Maleo" fu istituita nel 1894 per iniziativa privata e pubblica, concretatesi poi nella forma associativa.

La scuola fu eretta in ente morale con Regio Decreto in data 29/11/1894 ed assunse la qualifica di I.P.A.B., regolata dalle norme della legge 17/7/1890 n.6972 e succ. modd.

A seguito del D.P.R. 24/7/1977 n. 616, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.361 del 29/12/1978 pag.9321 la Scuola materna Asilo Infantile di Maleo venne ricompresa tra le I.P.A.B. escluse dal trasferimento ai comuni " in quanto svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa".

Il presente statuto viene approvato unitamente alla trasformazione dell'ente da I.P.A.B. in persone giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, trasformazione deliberata dall'ente stesso in attuazione della L.R. 13.2.2003 n. 1.

L'attuale valore del patrimonio è quantificato in € 52.000,00

## **DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI**

### **Art. 2**

A seguito della trasformazione di cui all'art. 1 la scuola materna "Asilo Infantile d Maleo" è un'associazione regolata dagli articoli 14 e seguenti del Codice civile, ha durata illimitata ed ha sede in Maleo (LO) via Dante n.2. *SEDE*

### **Art. 3**

L'Associazione gestisce una scuola privata di ispirazione cattolica, non si prefigge fini di lucro e svolge la sua attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Essa ha lo scopo di accogliere, secondo il calendario stabilito dal regolamento interno, i bambini di entrambi i sessi in età prescolare del comune di Maleo e, nel caso vi siano posti disponibili, anche bambini provenienti da altri comuni limitrofi, provvedendo alla loro educazione ed istruzione, morale, culturale e religiosa, nei limiti consentiti dalla loro età.

### **Art. 4**

I bambini ammessi alla scuola materna non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione elementare.

### **Art. 5**

Apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza. Nella scuola è vietata ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento tra i bambini.

## PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

### Art. 6

L'Associazione provvede al raggiungimento dei propri fini:

- con rendite patrimoniali
- con le rette degli utenti
- con le quote sottoscritte dai soci
- con i contributi di enti pubblici e privati
- con altre elargizioni destinate all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente attribuite all'incremento del patrimonio

### Art. 7

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno

Gli adempimenti contabili sono disciplinati in apposito regolamento

## ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### Art. 8

Sono organi dell'Associazione Asilo Infantile di Maleo

- l'assemblea dei soci
- il consiglio di amministrazione
- il presidente + vice presidente
- il Revisore dei conti

## SOCI

### Art. 9

Sono soci dell'ente coloro che, condividendone le finalità, presentano domanda di ammissione al Consiglio di amministrazione e versano la quota annuale fissata dal Consiglio medesimo.

I soci hanno diritto di concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'associazione, nei modi determinati dagli organi dell'associazione medesima.

Ogni socio può recedere dall'associazione a condizione di non aver assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

Perdono la qualità di soci coloro che, senza giustificato motivo, non effettuano il pagamento della quota annuale nei termini fissati dal Consiglio o che compiono atti contrari agli scopi ed agli interessi dell'Associazione.

Scadenze e modalità dei pagamenti sono determinate in apposito regolamento.

Per il recesso e l'esclusione degli associati si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 del Codice civile.

I soci riconosciuti perpetui dal precedente statuto manterranno tale qualifica fino al loro naturale decadimento.

## ASSEMBLEA DEI SOCI

### Art. 10

\* L'assemblea generale dei soci deve essere convocata, ai sensi dell'art 20 del codice civile, dagli amministratori, una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata ogni volta se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Le assemblee sono indette dal Presidente del consiglio di amministrazione mediante avviso personale contenente le materie poste all'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo e l'eventuale partecipazione di persone estranee o di esperti.

L'avviso dovrà essere recapitato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà essere recapitato almeno 24 ore prima al domicilio reale ed effettivo dei soci, in quest'ultimo caso l'avviso può essere portato a conoscenza anche a mezzo di telegramma o fax- e-mail.

All'assemblea possono intervenire tutti i soci in regola col versamento della quota associativa.

Il diritto al voto spetta ad ogni socio che abbia assunto tale qualifica da almeno 60 giorni.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta: ogni socio non può avere più di tre deleghe.

### Art. 11

Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima convocazione l'intervento di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti ad esclusione di quelle relative alla modifica dello statuto, allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio per le quali si applicano le disposizioni previste dall'art. 21 del Codice civile.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Di ogni adunanza verrà redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo verbale. Esso dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

### Art. 12

L'Assemblea delibera sulle materia ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, in particolare:

- nomina i membri del consiglio di amministrazione  
e del collegio dei revisori dei conti
- delibera, ai sensi dell'art. 24 del codice civile, sull'esclusione degli associati
- approva il bilancio
- delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'associazione e su ogni altra questione ad essa sottoposta dal consiglio di amministrazione

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Art. 13

L'associazione è amministrata da un consiglio composto 5 membri:

- n. 4 membri nominati dall'Assemblea dei Soci, scelti fra i Soci in regola con il versamento della quota associativa;
- n.1 il Parroco Pro-Tempore, ovvero un suo delegato

Il Consiglio di amministrazione dura in carica 3 anni a decorrere dalla data di insediamento del consiglio stesso.

I componenti possono essere riconfermati.

### Art. 14

I componenti del Consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso che valuterà tutte le ragioni di opportunità del provvedimento medesimo.

### Art. 15

Non possono far parte del Consiglio, se nominati decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti i condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei propri componenti.

### Art. 16

Al consiglio spettano tutti poteri per l'amministrazione dell'Associazione, ad esclusione di quelli che il presente statuto riserva alla competenza dell'Assemblea dei soci

In particolare il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

- delibera i regolamenti del personale, quelli relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti al funzionamento della scuola,
- \* - assume, sospende, licenza il personale in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N-L. di categoria e dal regolamento organico del personale
- delibera le convenzioni con enti pubblici e privati
- delibera su contratti di locazione, fornitura e somministrazione
- delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e lasciti
- 11 - delibera l'alienazione di beni immobili, alle condizioni di cui all'art 17 – comma 2 – del decreto legislativo 207/2001, con il voto favorevole di almeno 4 membri componenti il C.A.
- \* - delibera l'importo delle rette di frequenza
- \* - effettua un controllo preventivo sul bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

### Art. 17

Il consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno due volte l'anno per verificare, in via preliminare, il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e per definire il programma di lavoro per l'anno scolastico successivo.

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitare a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei membri in carica del consiglio.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione di quanto previsto dal sesto punto del precedente articolo.

Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, a discrezione del Presidente.

Le deliberazioni relative a questioni concernenti persone debbono essere prese sempre con voto segreto.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente in sua assenza dal vice presidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano tra i presenti.

Alle riunioni possono partecipare, su invito del presidente, persone estranee al Consiglio o esperti, che interverranno a titolo consultivo, senza diritto di voto.

Di ogni riunione verrà redatto, su apposito libro e a cura del Segretario, il relativo verbale.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e da tutti i Consiglieri intervenuti alla riunione.

### Art. 18

In caso di dimissioni o decesso di uno o più membri del Consiglio di amministrazione o del Presidente, purchè meno della metà, l'Assemblea procederà alla sostituzione.

I membri nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del Consiglio.

## PRESIDENTE E SEGRETARIO

### Art. 19

Il consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza è presieduto dal consigliere più anziano d'età ed elegge nel proprio seno il Presidente ed il vice presidente.

Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio.

Le funzioni del Presidente in caso di assenza od impedimento sono demandate al Vice presidente ed in caso di assenza di entrambi, al Consigliere più anziano di nomina e a pari anzianità di nomina, al più anziano di età.

### Art. 20

Il Presidente del Consiglio di amministrazione esercita tutte le funzioni a lui conferite dalle legge e dal presente Statuto o a lui delegate dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione nonché l'Assemblea dei Soci.

Egli cura l'esecuzione delle delibere assunte da tali organi.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

## Art. 21

Il Segretario è nominato dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno o all'esterno.

Egli assiste alle adunanze dell'assemblea dei Soci e del Consiglio di amministrazione delle quali redige i verbali sottoscrivendoli col Presidente e coi Consiglieri, cura gli aspetti amministrativi della scuola, custodisce gli atti ed i documenti dell'amministrazione.

Il Segretario ha la responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria.

Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

## REVISORE DEI CONTI

### Art. 22

La gestione amministrativa e contabile dell'ente è controllata da un revisore dei conti nominato dall'assemblea dei soci.

Il revisore non possono far parte del Consiglio di amministrazione e dovranno essere iscritti all'albo dei revisori contabili.

Il revisore dei conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e può effettuare verifiche di cassa, controlla il rendiconto annuale finanziario dell'ente consegnandolo con le sue osservazioni all'assemblea dei soci; può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva.

Il revisore dei conti dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione e può essere rieletto.

Alla scadenza del suo mandato si procede come previsto all'art.... per il rinnovo del Consiglio di amministrazione.

## GRATUITA' DELLE CARICHE

### Art. 23

Le cariche dei Consiglieri e del Presidente sono totalmente gratuite.

## SCIOLIMENTO - LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 24

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione verrà deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'art. 21 del codice civile.

### Art. 25

L'associazione tiene presso la sede sociale il libro dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione sul quale verranno trascritte tutte le deliberazioni consiliari sottoscritte dal presidente, dai consiglieri e dal segretario ed il libro dei verbali delle riunioni dell'assemblea dei soci sul quale verranno trascritte tutte le delibere assembleari sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

### Art. 26

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di persone giuridiche private legalmente riconosciute.